

ORDINANZA SINDACALE N. 14 / 2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM 10 E ALTRI INQUINANTI NEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO ANNO 2022

IL SINDACO

Premesso che:

- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteo-climatiche; è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa Amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, approvato dalla Regione con delibera dell'Assemblea legislativa n. 115 del 11 aprile 2017, prevede per il periodo 2015/2020 l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- il PAIR 2020 all'art. 9.1.3.4 pone in capo ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dal 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
- tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;

Visto:

- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", siglato dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero dell'Ambiente il 9/6/2017;
- la Delibera Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 che prolunga fino al 30 aprile le misure strutturali ed emergenziali, aumenta il numero di domeniche ecologiche e modifica il meccanismo per l'adozione delle misure di allarme smog;
- la Delibera di Giunta Regionale n.189 del 15/02/2021 ad oggetto "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria" di completamento del quadro delle misure straordinarie per la qualità dell'aria non ricomprese nella delibera di Giunta Regionale n. 33 del

13/01/2021;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2130 del 13/12/2021 che proroga le disposizioni del PAIR 2020 fino all'approvazione del nuovo piano ed inoltre stabilisce che le disposizioni relative all'obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici (di cui all'art. 22, comma 1, lettera a delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 , già differite dal punto 2 del dispositivo della propria deliberazione n. 33 del 2021) non trovino attuazione fino al 31/12/2022, confermando tutte le ulteriori misure previste dalla medesima propria deliberazione n. 33/2021;

- la Legge Regionale n.11 del 03/08/2022 "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo", con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto all'art.36 che "l'entrata in vigore ... (omissis) delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, nonché delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, è prorogata sino all'attivazione del servizio "MOVE IN" di cui alla deliberazione di Giunta n. 745 del 16 maggio 2022 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022";

Considerato:

- che il Comune di San Lazzaro di Savena ha deliberato con D.G. n.98 del 03/06/2016 di individuare l'area su cui adottare le misure di limitazione previste coincidente con il perimetro del centro abitato di San Lazzaro di Savena;

- che la delimitazione del centro abitato del capoluogo, approvata con Delibera di Giunta n. 199 del 31/10/2012, si estende lungo la via Emilia dal ponte sul Savena (confine con Bologna) all'intersezione con la SP7 Idice in località "Idice tre ponti" interessando quindi le località di San Lazzaro capoluogo, Cicogna, Cicogna Zona Artigianale e Idice;

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

Su tutto il territorio comunale:

-è vietato l'abbruciamento all'aperto dei residui vegetali; è possibile una deroga a tale divieto nel rispetto del punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, non nelle giornate di adozione delle misure emergenziali e purché preventivamente comunicato alle autorità competente secondo le procedure di cui all'allegato 2 alla DGR 189/2021, che si riporta in allegato alla presente;

- in relazione ai divieti sull'uso delle biomasse e alle misure di abbassamento della temperatura negli edifici, verrà redatto apposito atto a seguito di specifiche indicazioni da parte della Regione Emilia-Romagna.

Su tutta l'area del centro abitato di San Lazzaro di Savena che comprende le località "San Lazzaro capoluogo, Cicogna, Cicogna Zona Artigianale e Idice", **(come individuata nella planimetria dell'allegato 1 e di seguito denominata "Centro abitato di San Lazzaro")**, **dal 13 ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2022, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30**, il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;

divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto quelli:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24/CE cap. 5 fase II o successive);
- 4) funzionanti a metano/benzina o gpl/benzina omologati Euro 2 e successivi (conformi direttiva 91/542/CEE o 94/12 CEE o successive);

Il provvedimento di cui al presente punto A) non si applica nelle seguenti giornate festive di:

- martedì 01 novembre 2022;
- giovedì 8 dicembre 2022;
- lunedì 26 dicembre 2022;

B) nelle seguenti domeniche ecologiche:

- domenica 16, 23, 30 ottobre 2022;
- domenica 06, 13, 20, 27 novembre 2022;
- domenica 04, 11, 18 dicembre 2022;

divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto quelli:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24/CE cap. 5 fase II o successive);
- 4) funzionanti a metano/benzina o gpl/benzina omologati Euro 2 e successivi (conformi direttiva 91/542/CEE o 94/12 CEE o successive);

ORDINA INOLTRE

C) L'adozione delle seguenti misure emergenziali, esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, che indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo. Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e permangono fino al giorno di verifica seguente;

su tutta l'area del centro abitato di San Lazzaro di Savena che comprende le località "San Lazzaro capoluogo, Cicogna, Cicogna Zona Artigianale e Idice", **(come individuata nella planimetria dell'allegato 1 e di seguito denominata "Centro abitato di San Lazzaro")**, **dal 13 ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2022, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30;**

divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24/CE cap. 5 fase II o successive);
- 4) funzionanti a metano/benzina o gpl/benzina omologati Euro 2 e successivi (conformi direttiva 91/542/CEE o 94/12 CEE o successive);

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020) .

Dell'attivazione di tali misure emergenziali è data notizia mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente.

In occasione delle misure emergenziali saranno potenziati i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore.

A T T E N Z I O N E

Sono escluse dai divieti dei punti A), B), C), le aree esterne al **centro abitato di San Lazzaro**, la Tangenziale, alcune delle direttrici principali in entrata/uscita dalla stessa e i percorsi su alcune strade interne al centro abitato di accesso ai parcheggi scambiatori, come di seguito indicate e riportate in planimetria:

- * Via C. Jussi (a partire da via Bellaria fino alla rotatoria con via Woolf);
- * Via Bellaria e via Pontebuco;
- * Via Martiri di Pizzocalvo;
- * asse via Woolf - via Palazzetti - via Giovanni XXIII fino al parcheggio adiacente alle scuole medie Jussi;
- * Via Croara;
- * Via Caselle dal confine comunale, via Poggi, via Caduti di Sabbiuino fino al Parcheggio adiacente il Palasport;
- * Via Cà Ricchi, via Ronco Maruni, per accesso ai parcheggi di scambio con la stazione SFM;
- * Via Caselle, via Poggi, via Carlo Berti Pichat, via Martiri delle Foibe fino al parcheggio Emilia/Martiri delle Foibe;
- * Via Maestri del Lavoro, via Aldo Moro, per parcheggi Emilia/Aldo Moro e Emilia/Cimitero;
- * Via Emilia, nel tratto compreso da via Idice a via Aldo Moro/Vernizza per il transito da/verso Tangenziale e parcheggio scambiatore Emilia/Cimitero;
- * Vie Scuole del Farneto e Vernizza per il transito da/verso Tangenziale;

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A), B), C) i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti;
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Sono oggetto di deroga dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A), B), C) i seguenti veicoli:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 2a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale,
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 4a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
- 6a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 9a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 9b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

- 15) veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 19) veicoli del Comune di San Lazzaro di Savena in servizio;
- 20) veicoli diretti agli istituti scolastici (anche non sul territorio del comune) per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 22) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- 23) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- 24) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici (assegnatari posteggi mercato) che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni in originale e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni in originale indicati ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

D I S P O N E

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore.

La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

O R D I N A A L T R E S I `

Qualora si verificassero le condizioni del punto C) precedente

In tutto il territorio del Comune di San Lazzaro di Savena dovranno essere rispettate le seguenti misure:

- a) **divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto** (falò, barbecue, fuochi d'artificio ecc.);
- b) **divieto di spandimento liquami zootecnici**; sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, rispetto alla circolazione veicolare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 168,00 come da art. 7 comma 1b e comma 13 bis del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 - ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

S O S P E N D E

Nel periodo di validità della presente ordinanza, ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

D I S P O N E I N O L T R E

Che la presente ordinanza:

- sarà in vigore **dal 13 ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2022** e comunque a segnaletica installata;
- sarà resa nota al pubblico mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e con l'apposizione della prescritta segnaletica;
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Lì, 13/10/2022

IL SINDACO
CONTI ISABELLA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

ALLEGATO 2

Modalità di attuazione e comunicazione degli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga al divieto previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR 33/2021

La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali, previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR 33/2021, è limitata alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.

L'abbruciamento dovrà essere effettuato con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

L'abbruciamento deve sempre essere comunicato con le modalità individuate dal Regolamento forestale n. 3/2018 e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi: il preventivo avviso dovrà essere reso telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un'e-mail all'indirizzo "so.emiliaromagna@vigilfuoco.it" o, appena sarà disponibile, tramite l'apposito applicativo web.

Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.

Dell'abbruciamento verranno informate le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio.

L'abbruciamento deve avvenire entro 48h dalla comunicazione.

La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Allegato 1

-  Strade non percorribili con divieto di circolazione
-  Strade percorribili per accesso ai parcheggi
-  Cartelli informativi blocco traffico
-  Parcheggi scambiatori

